

Art. 337 c.p.: sulla configurabilità di un unico reato nel caso di resistenza a più pubblici ufficiali

di *Francesco Verna*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. La decisione della Corte – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

La decisione della Suprema Corte di Cassazione, pregevole quanto sintetica, offre l'occasione per il breve svolgimento di alcune considerazioni circa il delitto previsto e punito dall'art.337 c.p. Tale fattispecie incriminatrice, come si evince dalla sua collocazione nel capo dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione mira a tutelare la libertà di decisione e di azione della dei pubblici poteri nella fase di esecuzione delle decisioni autonomamente adottate, attraverso la protezione dell'integrità fisica dei soggetti chiamati a svolgere pubbliche funzioni ovvero incaricati di un pubblico servizio¹.

La descrizione normativa di questo delitto indica che l'atto dell'ufficio o del servizio dev'essere già iniziato e che la violenza o la minaccia devono essere contemporanee allo svolgimento dell'attività funzionale².

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di usare la violenza o la minaccia, al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio³, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente⁴. Secondo parte della dottrina, il reato si configura quale reato "plurioffensivo" poiché la norma mira a tutelare non già un unico bene giuridico, bensì una pluralità di beni, ovverosia la libertà di azione dei pubblici poteri nel momento di attuazione delle decisioni precedentemente adottate nonché la sicurezza dei soggetti pubblici contro le altrui condotte violente o minacciose⁵. La violenza o minaccia costituiscono elementi essenziali della fattispecie in esame, giacché attraverso tali "mezzi" si mira a coartare la libera volontà del soggetto pubblico, conferendo così il *quid* di disvalore all'ipotesi delittuosa. Per quanto riguarda la nozione di "violenza" si deve rilevare la presenza di due diverse ricostruzioni ermeneutiche. La prima qualifica la violenza come utilizzo di un

¹ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I*, p.370, Cass. pen., Sez.I, n. 10133/1983.

² FIANDACA-MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte Speciale, Vol.II*, 2002, p.285

³ FIANDACA-MUSCO, *Cit.*, p.287

⁴ Cass. pen., Sez. VI, n. 9119/1995.

⁵ ANTOLISEI, *Cit.*, pag. 372, FIANDACA-MUSCO, *Cit.*, p.285

energia fisica che arreca un pregiudizio corporeo al destinatario⁶. A mente di un secondo e differente orientamento, invece, la violenza dev'essere intesa in un'accezione maggiormente ampia, quale costringimento dell'altrui volere, prescindendo dalla coazione fisica strettamente intesa⁷. Minori problemi interpretativi sorgono invece con riguardo alla nozione di "minaccia", identificata univocamente nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, quale alternativa per il mancato asservimento alla volontà dell'agente⁸. In ogni caso la violenza o minaccia debbono essere idonee ad impedire concretamente, al funzionario pubblico, il compimento dell'atto, avendo ingenerato un serio timore al soggetto passivo del reato⁹.

La pronuncia in esame permette di analizzare un aspetto particolarmente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza in materia di violenza a pubblico ufficiale, ossia se l'ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa rivolta verso più pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) nel medesimo contesto consumativo integri un unico reato ovvero una pluralità di vicende delittuose.

Secondo un primo orientamento le minacce e le violenze rivolte verso più pubblici ufficiali nel medesimo contesto si traducono in più offese al libero espletamento dell'attività di ciascuno di essi, dando così vita ad una pluralità di reati. L'offesa è unica, ma molteplici sarebbero le menomazioni delle libertà individuali di portare a compimento la pubblica funzione¹⁰. Secondo un differente (e più recente) orientamento giurisprudenziale invece la pluralità di soggetti passivi dell'azione non comporterebbe altresì la pluralità di delitti¹¹.

2. Il fatto

L'arresto giurisprudenziale trae origine dalla condanna, inflitta dalla Corte d'Appello, ad otto mesi di reclusione nei confronti dell'imputato, in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 337, 341 e 651 c.p. (ritenuta altresì la continuazione interna quanto al più grave reato di resistenza), per aver opposto resistenza "*divincolandosi e spingendo con forza gli operatori*" di Polizia di Stato che stavano procedendo all'identificazione dell'imputato, ai quali rivolgeva inoltre "*in luogo pubblico ed in presenza di più persone*" frasi offensive e sputando inoltre all'indirizzo di uno degli operatori. Il difensore dell'imputato ricorreva per Cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale, avendo il Giudice d'Appello (al pari di quello di primo grado) ritenuto sussistente la violazione continuata dell'art.337 c.p. unicamente a causa della pluralità di pubblici ufficiali presenti, malgrado non vi fossero risultanze del fatto che

⁶ PECORARO ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, 1962, 7

⁷ FIANDACA-MUSCO, *Op. Ult. Cit.*, 281; Cass. pen. n.7482/2007; Cass. pen. n.3316/1987

⁸ ANTOLISEI, *Cit.*, p. 374

⁹ PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte speciale*, 2000, 354.

¹⁰ Cass. pen. Sez. VI, n.26173/2012; Cass. pen., Sez. .VI, n.38182/2011.

¹¹ Cass. pen. Sez. VI, 37727/2014.

l'imputato avesse realizzato l'offesa con modalità differenziate a seconda dei soggetti passivi. Il Procuratore Generale chiedeva invece l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.651 c.p. con l'eliminazione della relativa pena, rigettando nel resto il ricorso.

3. La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, richiamandosi ad una sua recente pronuncia¹², statuisce che *“in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato, e non una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, la violenza o la minaccia posta in essere nel medesimo contesto fattuale per opporsi al compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, anche se nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio”*.

La Corte, nell'enunciazione di tale principio di diritto, ricorre all'utilizzazione di tre argomentazioni (invero già contenuti nella precedente pronuncia) per ricostruire la sua operazione ermeneutica.

In primo luogo statuendo come l'unicità o pluralità di reati sono in rapporto diretto con l'unicità o la pluralità di atti posti in essere nell'interesse della P.A., indipendentemente dal numero di pubblici ufficiali che ad essi attendono. Pertanto, sebbene a compiere l'atto espressivo della funzione pubblica siano più pubblici ufficiali (ovvero più incaricati di pubblico servizio), esso dev'essere valutato quale unico atto.

In secondo luogo viene rilevato come la mera pluralità di soggetti passivi non vale di per sé a configurare una pluralità di reati, occorrendo un *quid pluris*, consistente nell'atteggiamento psicologico diretto ad offendere in maniera distinta e differenziata ciascuno dei soggetti passivi del reato, contestando così uno dei “baluardi” del precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il soggetto agente deve rivolgere la sua condotta criminosa verso più pubblici ufficiali per opporsi ad essi sul piano personale, relegando in subordine la volontà di ledere l'espletamento della pubblica funzione. Attraverso tale ricostruzione interpretativa si valorizza il bene giuridico oggetto della disposizione incriminatrice di cui all'art.337 c.p., bene individuato nel regolare svolgimento dell'attività dell'Amministrazione.

Infine sottolineando, come nel caso di concorso formale omogeneo di reati¹³, l'unicità o la pluralità di fattispecie delittuose sia in rapporto diretto con l'unicità o la pluralità di atti posti in essere dai funzionari pubblici nell'interesse dell'Amministrazione, indipendentemente dal numero di persone che ad essa attendono. Infatti, numerose pronunce della Suprema Corte¹⁴, hanno posto l'accento, al fine di differenziare l'unicità dalla pluralità di violazioni, sul diverso

¹² Cass. pen. Sez. VI, 37727/2014.

¹³ La locuzione “continuazione” contenuta nella massimazione, deve essere intesa latamente (così come già nella sentenza Cass.pen., n.37727/2014) riferendosi in realtà al concorso formale, come puntualizzato nella pronuncia.

¹⁴ Cass. pen., sez. I, n. 5016/1987; Cass. pen., sez. II, n.12027/1997

atteggiarsi del solo in capo al soggetto agente, sicché è necessario che l'azione unica sia accompagnata e sorretta dall'elemento soggettivo proprio di ciascuna fattispecie delittuosa.

4. Considerazioni conclusive

Meritano infine rilievo alcune brevi osservazioni.

La prima, contenuta nella sentenza di legittimità, per precisare come la tutela rispetto alle più gravi offese ai diritti individuali che possono accompagnarsi alla condotta violenta o minatoria tipica del reato di resistenza è comunque garantita dalle norme incriminatrici che tutelano espressamente l'integrità fisica (art.590 c.p.) o morale (art.612 c.p.), sicché, in caso di violenza o minaccia che si coniugano con condotte lesive in danno di più pubblici ufficiali, vi sarà un'unica violazione dell'articolo 337 c.p., nonché tanti reati di lesioni o minaccia quanti sono i soggetti che ne riportano nel contesto incriminato. Pertanto, nel momento in cui vengono superati i limiti "minimali" della "violenza o minaccia" di cui all'art.337, si dovrà procedere all'addebito all'imputato dei reati contro l'integrità dell'individuo (aggravati ex art. 61, n.10 c.p.).

Inoltre si evidenzia come i Giudici del collegio non sposino (pur arrivando alle medesime conclusioni) la ricostruzione ermeneutica suggerita da autorevole dottrina¹⁵, secondo la quale per verificare se ci si trovi di fronte ad un caso di unicità o pluralità di reati, è necessario volgere l'attenzione al bene giuridico protetto dalla norma; sicché si avrà concorso formale qualora ci si trovi in presenza di fattispecie che tutelano beni "altamente personali" di rilevante valore costituzionale. Negli altri casi, ovvero quando sia tutelato un bene di diversa natura, avente importanza "secondaria", si avrà un unico reato.

Infine, deve farsi rilevare una breve considerazione di tipo sistematico. La norma successiva a quella in esame, ossia la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario ex art.338 c.p. prevede la pena della reclusione da uno a sette anni. Qualora si ritenesse che la resistenza a più pubblici ufficiali configuri più reati, si finirebbe per avere un più grave trattamento sanzionatorio per condotte più lievi dal legislatore (ad esempio un soggetto che resiste a due agenti di polizia si vedrebbe applicare una condanna più severa rispetto al soggetto che impedisce di riunirsi ad un collegio di sette magistrati ovvero ad un consiglio comunale di dieci persone).

¹⁵ PAGLIARO, *Trattato di diritto penale, vol.II, Il reato*, 2007, 423; FIANDACA-MUSCO, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2014, 651.